

Prot. n. 0080 Ticineto, 11/12/2022

Circolare n. 22

A tutto il personale docente e ATA Alle famiglie degli alunni Agli atti/Al sito WEB

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO - ALUNNI

Il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2021 e la Circolare del Ministero dell'Istruzione e della Salute dell'8 gennaio 2021, hanno rinnovato le modalità di gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si specifica che, prima di qualunque decisione, è opportuno sentire il parere del medico di base/pediatra.

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione vengono disposte le seguenti misure:

- Attività didattica sospesa per 10 giorni.
- Misura sanitaria prevista: quarantena di 10 giorni.
 Rientro con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

SCUOLA PRIMARIA

1 solo caso di positività

- Attività didattica in presenza.
- <u>Misura sanitaria prevista</u>: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del primo tampone è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di prevenzione e il Medico di base/Pediatra e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il secondo tampone se il risultato è positivo, è necessario informare il Dipartimento di prevenzione e il Medico di base/Pediatra e non recarsi a scuola.

Almeno 2 casi positivi

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza e si applica la DDI per la durata di dieci giorni;
- <u>Misura sanitaria prevista</u>: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, da tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo. I tamponi devono essere disposti dall'ASL.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1 solo caso di positività

- <u>Attività didattica</u> in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- Misura sanitaria prevista: auto-sorveglianza.

Due casi di positività nella classe

Le misure previste variano a seconda dello stato vaccinale dei singoli alunni:

- a) Per gli alunni non vaccinati o guariti da più di centoventi giorni, e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - <u>Attività didattica</u>: è sospesa l'attività in presenza e si applica la didattica DDI per la durata di dieci giorni;
 - <u>Misura sanitaria prevista</u>: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- b) Per gli alunni vaccinati o guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - <u>Attività didattica</u> in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
 - Misura sanitaria prevista: auto-sorveglianza.

Da tre casi di positività nella classe

- <u>Attività didattica</u> in presenza sospesa per tutti gli alunni, con attivazione della DDI per la durata di dieci giorni;
- Misura sanitaria prevista: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti, ovvero:
 - **1.** Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di **14 giorni**: quarantena di dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, con test molecolare o antigenico finale con risultato negativo;
 - 2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena di cinque giorni dall'ultima esposizione al caso, con test molecolare o antigenico finale con risultato negativo;
 - 3. Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

ALUNNI CON GENITORI/PARENTI POSITIVI

In caso di genitore o altro contatto stretto positivo:

- Alunno non vaccinato: non può frequentare e va contattato il medico di base/pediatra. In questi casi è
 prevista una quarantena di dieci giorni e rientro in classe al termine di tale periodo, con test molecolare
 o antigenico finale con risultato negativo.
- 2. Alunno che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: non può frequentare e va contattato il medico di base/pediatra. In questi casi è prevista una quarantena di cinque giorni dall'ultima esposizione al caso e rientro in classe al termine di tale periodo, con test molecolare o antigenico finale con risultato negativo.
- 3. Alunno asintomatico che abbia ricevuto la dose booster, oppure che abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: può rientrare a scuola, non si applica la quarantena, ma ha l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

SITUAZIONE VACCINALE DEGLI STUDENTI

La Circolare n. 11 precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno.

L'istituzione scolastica può quindi, a tal fine, prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti, così come confermato dal parere del Responsabile della Protezione Dati d'Istituto, avv. Gabriele Carazza (Prot. n. 0088 del giorno 11/01/2022).

AUTO-SORVEGLIANZA

A coloro che sono posti in auto-sorveglianza: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina dal quinto (5°) giorno. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19." (Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).

Le disposizioni per le quarantene sono di competenza dell'ASL. In caso di ritardi da parte dell'autorità competente il Dirigente Scolastico può intervenire in via preventiva, come consigliato dal medico competente sulla base dell'art. 2087 del c.c.

Il Dirigente Scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993